

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE  
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero 36 Del 29-12-20

-----  
**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITI NEL COMUNE DI ROCCAFLUVIONE, APPROVAZIONE ED AGGIORNATO ALLE MODIFICHE DI CUI ALLA L.R. 27 DICEMBRE 2018, N. 49.**  
-----

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seguito a Convocazione disposta nei modi di legge sessione Ordinaria in Prima convocazione.  
Alla presente riunione risultano all'appello nominale, i seguenti consiglieri:

=====

LEONI FRANCESCO	P	DI FABIO GIOVANNI	P
IANNI GUIDO	P	VALENTINI MARIA ADELE	P
ALFONSI LUIGINO	P	SCIPIONI ANTONIO	P
CIVITA DANILO	P	BRUNI CECILIA	P
RIPANI VALENTINA	P	CAPRIOTTI LUCA	P
BASTIANI PIETRO	P		

=====

Assegnati n. 11  
In carica n. 11

Presenti n. 11  
Assenti n. 0

La seduta è Pubblica

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI FRANCESCO nella sua qualità di SINDACO. Costata la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

**AL CONSIGLIO COMUNALE  
SEDE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia-Privata, formula la seguente proposta:

**PREMESSO:**

**-che** la Regione Marche con propria legge n.36 del 16 Dicembre 2005 - avente ad oggetto: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" ha definito il quadro complessivo degli strumenti di pianificazione e delle linee d'intervento nel settore, delle modalità di utilizzo (assegnazione e gestione) del patrimonio abitativo pubblico, dell'assetto degli enti strumentali della Regione che operano nel settore (ex IACP, ora ERAP);

che il quadro normativo di riferimento è stato completato dalla L.R. 27 dicembre 2006 n.22, dalla L.R. 14 dicembre 2007 n.5, dalla L.R. 29 gennaio 2008 n.1;

**-che** con DGR marche n.492 del 07/04/2008 sono stati determinati i criteri cui devono attenersi i Comuni per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata, in ossequio alle disposizioni dell'art. 20 quinquies, comma 2 della L.R. n.36/2005 e ss.mm.ed ii.;

**CONSIDERATO** che in attuazione della predetta normativa, con D.C.C. n.30 del 29/09/2010 veniva approvato il regolamento comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Roccafluvione (AP);

**VISTA** la L.R. Marche n.49 del 27 dicembre 2018, ed in particolare l'art.13, avente ad oggetto: "Modifiche all'art.20 quater della L.R. n.36/2005" relativamente ai "requisiti per l'accesso e per la permanenza" finalizzati all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sovvenzionata;

**RICHIAMATO** altresì, il proprio Regolamento Comunale per "l'Assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Roccafluvione (AP)", in particolare l'art. 4 concernente: "Requisiti per l'assegnazione e per la permanenza", oggetto di adeguamento e modifica a norma dell'art.13 della L.R. n.49/2018, il quale testualmente recita:

"...omissis..."

1. Possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata coloro 1. che risultino in

possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un paese appartenente all'Unione Europea, ovvero, per i cittadini di Paesi

che non aderiscono all'Unione Europea, titolarità della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale;

b) residenza o prestare l'attività lavorativa nel Comune di Roccafluvione (AP);

c) non essere titolari della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, che non sia stata dichiarata unità collabente (in condizione di non generare reddito) ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

d) avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), della L.R. n. 36/2005 e calcolato secondo i criteri stabiliti dal d.lgs. n. 109/1998, non superiore al limite fissato annualmente con Decreto del Competente Dirigente della Regione Marche

e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza avere dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

2. I predetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell'assegnazione e nel corso del rapporto locativo.

"...omissis...";

**RITENUTO** opportuno e necessario adeguare tale articolo del proprio Regolamento Comunale per "l'Assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Roccafluvione (AP)", secondo le modifiche apportate con l'Art.13 dalla L.R. Marche n. 49, del 27 Dicembre 2018 alla L.R. Marche n. 36/2005, sopra richiamata che fissano nuovi criteri per l'accesso all'assegnazione di alloggi ERP, come rappresentato nel da seguente prospetto:

Articolo Regolamento E.R.P. aggiornato ed integrato alla L.R. 27/12/2018, n. 49	Articolo Regolamento E:R:P: vigente
<b>ARTICOLO 4*</b>	<b>ARTICOLO 4</b>

<p><i>(Requisiti per l'assegnazione e per la permanenza)</i></p> <p>1. Possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) <i>essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;</i></p> <p>a bis) <i>avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;</i></p> <p>b) <i>avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;</i></p> <p>c) <i>non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies (L.R.</i></p>	<p><i>(Requisiti per l'assegnazione e per la permanenza)</i></p> <p>1. Possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) <i>cittadinanza italiana o di un paese appartenente all'Unione Europea, ovvero, per i cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolarità della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale;</i></p> <p>b) <i>residenza o attività lavorativa nel Comune di Roccafluvione;</i></p> <p>c) <i>non essere titolari in tutto il territorio nazionale della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);</i></p> <p>d) <i>avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dall'articolo 20 quater, comma 1, lett. d), della L.R. n. 36/2005 e calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. n. 109/1998, non superiore al limite vigente fissato dalla Giunta Regionale;</i></p> <p>e) <i>non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza avere dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.</i></p> <p>2. <i>I predetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, debbono permanere al momento dell'assegnazione e nel corso del rapporto locativo.</i></p>
---	--

16/12/2005, n. 36 e s.m.i.);

d) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;

e) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla lettera d) del comma 1 fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 20 septies (L.R. 16/12/2005, n. 36 e s.m.i.).

**\*Note relative all'art.4 ((Requisiti per l'assegnazione e per la permanenza) Aggiornato alle modifiche di cui all'art.13 della L.R. n.49 del 27 Dicembre 2018.**

**VISTI:**

- la L.R. 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";
- la L.R. 27 dicembre 2006, n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 16 dicembre 2005, n. 36;

- la L.R. 14 maggio 2007, n. 5 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16.12.2005, n. 36 e alla L.R.
- 27.12.2006, n. 22";
- la L.R. 29.01.2008, n. 1 "Modifiche alla L.R. 36/2005, alla L.R. 22/2006, alla L.R. 10/1999";
- la D.G.R n. 492 del 07.04.2008 "Art. 20 quinquies, comma 2 della L.R. n. 36/2005 – Determinazione
- criteri per disciplinare le modalità di assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata";
- la L.R. Marche n. 49, del 27 dicembre 2018;

**VISTO** inoltre:

- lo Statuto Comunale;
- il d.lgs. 267 del 18/08/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

**PRESO ATTO** della non rilevanza della proposta ai fini contabili;

## **PROPONE**

**-DI APPROVARE** la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**-DI PRENDERE ATTO** delle modifiche disposte dalla L.R. Marche n. 49 del 27 dicembre 2018, alla L.R. Marche n. 36, del 16 dicembre 2005.

**-DI APPROVARE** ed apportare le modifiche ed integrazioni adeguando il proprio Regolamento Comunale per *"l'Assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Roccafluvione (AP)"*, approvato con Atto di C.C. n. 30/2010, secondo le disposizioni e modifiche di cui all'Art. 13 della L.R.n.49/2018 di modifica dell'Art. 20 quater, della L.R. Marche n. 36/2005 limitatamente al solo Art. 4 del vigente Regolamento Comunale, come segue:

*"...omissis..."*

### **ARTICOLO 4\***

*(Requisiti per l'assegnazione e per la permanenza)*

*1. Possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:*

- f) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;*
- a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;*
- g) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;*
- h) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies (L.R. 16/12/2005, n. 36 e s.m.i.);*
- i) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;*

- j) *non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.*
4. *I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.*
5. *La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla lettera d) del comma 1 fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 20 septies (L.R. 16/12/2005, n. 36 e s.m.i.).*

...omissis...;

**-DI APPROVARE**, altresì l'allegato "Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel Comune di Roccafluvione", aggiornato alle modifiche ed integrazioni sopra approvate

**-DI DEMANDARE** agli Uffici competenti l'adozione di eventuali ulteriori atti conseguenti, scaturenti dall'approvazione delle suddette integrazioni e modifiche apportate al proprio Regolamento Comunale per "l'Assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Roccafluvione (AP)", mediante l'adeguamento ed aggiornamento dell'art. 4 così come in narrativa e sopra in premessa emendato

**-DI PRENDE ATTO** inoltre che, l'approvazione dell'atto scaturente dalla presente proposta, non comporta di per sé, alcun onere di spesa a carico dell'Ente Comune di Roccafluvione e/o rivesta rilevanza contabile

Infine,

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: *3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*

## **PROPONE**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4<sup>^</sup> art. 134 del T.U. d.lgs. n. 267/2000.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Urbanistica Edilizia-Privata**

**(geom. Manni Arduino)**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile Edilizia – Urbanistica n. 35 del 14 dicembre 2020;

Considerato che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 18 agosto n. 267:

-Il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Preso Atto della relazione del Sindaco, con la quale evidenzia le modifiche al Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Roccafluvione, per adeguarlo alla nuova legislazione regionale, e delle richieste di chiarimento del Consigliere Antonio Scipioni;

A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano si ha il seguente risultato:

Voti Favorevoli 11- Contrari /Astenuti: nessuno, su 11 Consiglieri assegnati, 11 Consiglieri presenti e votanti legalmente espressi;

## **DELIBERA**

**1.DI APPROVARE** la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2.DI PRENDERE ATTO** delle modifiche disposte dalla L.R. Marche n. 49, del 27 dicembre 2018, alla L.R. Marche n. 36, del 16 dicembre 2005.

**3.DI APPROVARE** le modifiche le integrazioni al Regolamento Comunale per “*l’Assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Roccafluvione (AP)*”, approvato con Atto di C.C. n. 30/2010 secondo le disposizioni e modifiche di cui all’Art. 13 della L.R.n. 49/2018 di modifica dell’Art. 20 quater, della L.R. Marche n. 36/2005, limitatamente al solo Art. 4 del vigente Regolamento Comunale, che viene riformulato come segue:

“...omissis...

### **ARTICOLO 4\***

*(Requisiti per l’assegnazione e per la permanenza)*

*1. Possono conseguire l’assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:*

- k) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all’Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all’Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;*
- a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell’ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;*
- l) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l’assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;*
- m) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l’individuazione delle modalità di*

attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies (L.R. 16/12/2005, n. 36 e s.m.d.);

- n) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;
  - o) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
6. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.
7. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla lettera d) del comma 1 fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 20 seppie (L.R. 16/12/2005, n. 36 e s.m.d.).

...omissis...;

**4.DI APPROVARE**, altresì, l'allegato "Regolamento Comunale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel Comune di Roccafluvione", aggiornato alle modifiche ed integrazioni sopra approvate.

**5. DI DEMANDARE** agli Uffici competenti l'adozione degli atti conseguenti, scaturenti dall'approvazione delle suddette integrazioni e modifiche apportate al proprio Regolamento Comunale per "l'Assegnazione di Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di Roccafluvione (AP)", mediante l'adeguamento ed aggiornamento dell'art. 4 così come in narrativa e sopra in premessa emendato;

**6.DI PRENDERE ATTO** che, dall'approvazione della presente proposta, non derivano riflessi sul bilancio comunale, e pertanto la presente deliberazione non necessita di parere contabile.

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la stessa votazione riportata nella premessa che precede il dispositivo;

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4<sup>^</sup> art. 134 del T.U. D.lgs. n. 267/2000.



## COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

UFFICIO TECNICO COMUNALE

=====**§**=====

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

(Legge Regionale 16 dicembre 2005 n. 36 e successive modificazioni (L.R. n. 27 dicembre 2006, n. 22; L.R. 14 maggio 2007, n. 5; L.R. 29 gennaio 2008, n. 1), e da ultimo modificata con L.R. Marche del 27/12/2018 n. 49, Deliberazione della Giunta Regionale del 7 aprile 2008 n. 492)

Approvazione (Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 29/09/2010)

Approvazione, aggiornato a L.R. 27 dicembre 2018, n. 49 (Consiglio Comunale con deliberazione n. \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_)

**Il Segretario Comunale  
Sindaco  
(Dott. Ercoli Pasquale)  
Francesco)**

**Il  
(Leoni Rag.**

Publicato all'Albo Comunale

Dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_

Entrato in vigore il \_\_\_\_\_

### **ARTICOLO 1**

*(Oggetto)*

1. Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ubicati nel Comune di Roccafluvione, ai sensi della Legge Regionale 16/12/2005 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ARTICOLO 2**

*(Finalità)*

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata siti nel territorio comunale, o sovracomunale, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire la massima partecipazione di tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di legge e di regolamento.

### **ARTICOLO 3**

*(Avviso pubblico)*

1. All'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata si procede mediante pubblico avviso, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta Comunale, nel quale viene indicato:

- a) l'ambito territoriale di assegnazione, in quanto il pubblico concorso può essere indetto anche per ambiti territorialmente sovracomunali, previo accordo tra i Comuni coinvolti;
- b) i requisiti soggettivi di partecipazione;
- c) il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione delle domande, decorrente dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio Comunale, prorogato di ulteriori 15 giorni per i soli cittadini italiani residenti all'estero, e le relative modalità di compilazione;
- d) le procedure di formazione ed il termine di validità della graduatoria, (biennale);
- e) il riferimento alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi.

2. L'avviso è pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni interessati (nell'ipotesi di bando sovracomunale), nel sito Web istituzionale dell'Ente o degli Enti interessati e mediante pubblica affissione sul/sui territorio/i comunale/i o nei giornali a carattere locale.

### **ARTICOLO 4\***

*(Requisiti per l'assegnazione e per la permanenza)*

1. Possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- p) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
  - a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell'ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;
  - q) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;
  - r) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 quinquies (L.R. 16/12/2005, n. 36 e s.m.d.);
  - s) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente;
  - t) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
8. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione

della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

9. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite massimo di cui alla lettera d) del comma 1 fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'articolo 20 seppie (L.R. 16/12/2005, n. 36 e s.m.d.).

**\*Note relative all'art.4 ((Requisiti per l'assegnazione e per la permanenza)  
Aggiornato alle modifiche di cui all'art.13 della L.R. n.49 del 27 Dicembre 2018.**

## **ARTICOLO 5**

*(Presentazione delle domande e subentro)*

1. La domanda di assegnazione è presentata in bollo nel termine perentorio stabilito dal bando, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio comunale, prorogato di ulteriori 15 giorni per i soli cittadini italiani residenti all'estero, mediante esclusivo utilizzo del modello fornito in forma gratuita dal Comune, o scaricabile dal sito Web istituzionale dell'Ente.
2. La domanda viene resa sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per le fattispecie ivi contemplate.
3. La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante assegnatario, ovvero la mancata allegazione della fotocopia non autenticata di un valido documento di identità, in assenza della sottoscrizione resa in presenza del dipendente addetto, dà luogo ad esclusione.
4. La domanda viene consegnata a mano presso il competente ufficio comunale che ne rilascia attestazione di ricevuta, ovvero spedita con raccomandata a.m. relativamente alla quale fa fede il timbro postale di spedizione.
5. Il mutamento di residenza dell'aspirante assegnatario va comunicato tempestivamente all'ufficio preposto del Comune, allo scopo di consentire la corretta spedizione delle comunicazioni, sia in sede istruttoria della domanda, che in relazione all'esito della stessa.
6. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, come definito dall'articolo 2 della L.R. n. 36/2005, nel seguente ordine e previa conferma della domanda stessa:
  - a) coniuge o convivente more uxorio;
  - b) figli;
  - c) ascendenti;
  - d) discendenti;
  - e) collaterali;
  - f) affini.
7. La notizia del decesso dell'aspirante assegnatario è comunque a carico dell'aspirante al subentro ed è comunicata per iscritto al Comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti l'insussistenza di altri soggetti aventi titolo a vantare tale diritto in ordine di precedenza. Il Comune, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.

8. In caso di separazione il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda, previa trasmissione della relativa documentazione, nei seguenti casi:

- previo accordo tra i coniugi medesimi, omologato nelle forme di legge;
- se stabilito dal giudice in sede di separazione non consensuale.

## **ARTICOLO 6**

*(Commissione d'ambito per la formazione della graduatoria)*

1. Al fine della redazione della graduatoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione operante nell'ambito comunale, composta da:

- dal Responsabile comunale competente in materia, con funzioni di Presidente;
- il Direttore dell'ERAP territorialmente competente o suo delegato;
- due esperti in politiche abitative designati dall'Amministrazione comunale interessata alla graduatoria;
- un rappresentante delle Organizzazioni sindacali del settore abitativo designato dalle organizzazioni medesime o suo supplente.

I suddetti componenti saranno individuati e nominati con apposita deliberazione della Giunta Municipale;

2. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono assicurate dal Comune di Roccafluvione mediante i propri Servizi o in forma associata con altri Comuni.

3. Il Comune può affidare le funzioni di segreteria della Commissione all'ERAP competente per territorio, previa stipula di apposito accordo.

4. La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente e dura in carica quattro anni, alla scadenza dei quali si applica il regime di proroga stabilito per legge relativamente Pag. n. 3

agli organi amministrativi degli enti locali. I componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso viene sostituito con un nuovo membro che rimarrà in carica per il resto del mandato.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. La Commissione può espletare tutti gli accertamenti volti a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di punteggio invocate dai richiedenti.

7. Il compenso a seduta spettante ai componenti della Commissione è pari ad euro 16,27.

8. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio e non possono rivelare le informazioni in loro possesso; la Commissione garantisce il rispetto delle norme contenute nella legge n. 241/1990 e nel d.lgs. n. 196/2003.

9. La Commissione d'ambito viene nominata entro 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 7**

*(Punteggi)*

1. La Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande entro 120 giorni dalla trasmissione da parte

del competente ufficio comunale delle domande istruite, attribuendo i punteggi specificati nel presente articolo, fermo restando che tale termine è interrotto in caso di integrazione di istruttoria o documentazione di chiarimento e ricomincia decorrere dalla data di trasmissione dell'ufficio istruttore delle domande integrate.

2. I requisiti soggettivi e le condizioni oggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

3. Non viene tenuto conto della documentazione che poteva essere presentata all'atto della domanda.

4. Le condizioni di punteggio connesse:

- a) all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;
- b) alle fattispecie di rilascio forzoso dell'alloggio di cui al presente articolo 7, lettera B,) numero 5);

che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

5. I punteggi relativi ai requisiti soggettivi e alle condizioni oggettive che richiedono un accertamento da parte di organi della pubblica amministrazione, vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.

**- A) CONDIZIONI SOGGETTIVE**

**1) reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. n. 109/98, risultante da certificazione ISEE in corso di validità, da allegare alla domanda:**

<b>Componenti nucleo familiare</b>	<b>Reddito ISEE ≤ 1 assegno sociale</b>	<b>Reddito ISEE ≤ 1,5 assegni sociali</b>	<b>Reddito ISEE &gt; 1,5 assegni sociali</b>
1	punti 3	punti 2,5	punti 2
2	punti 3,5	punti 3	punti 2,5
3	punti 4	punti 3,5	punti 3
4	punti 4,5	punti 4	punti 3,5
5 o >	punti 5	punti 4,5	punti 4

Pag. n. 4

**2) Numero dei componenti del nucleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:**

- a) n. 1 o 2 componenti  
punti 1
- b) n. 3 o 4 componenti  
punti 2
- c) n. 5 o più componenti  
punti 3

**3) Presenza di persone anziane nel nucleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:**

- a) anziano con età superiore a 65 anni e fino a 70 anni di età  
punti

- 1  
 b) anziano con età superiore a 70 anni e fino a 80 anni di età punti  
 2  
 c) anziano con età superiore a 80 anni  
 punti 3

In presenza di più anziani nel nucleo familiare, è attribuito il punteggio corrispondente all'anziano con età superiore.

**4) Presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità (verbale di visita medica collegiale attestante il percentuale di invalidità), nel nucleo familiare richiedente:**

- a) presenza di n. 1 invalido (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare con invalidità riconosciuta superiore a 2/3;  
 punti 2  
 b) presenza di n. 1 invalido (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare con invalidità riconosciuta pari al 100%;  
 punti 2,5  
 c) presenza di n. 2 invalidi (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare entrambi con invalidità riconosciuta superiore a 2/3;  
 punti 2,5  
 d) presenza di n. 2 invalidi (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare entrambi con invalidità riconosciuta pari al 100%;  
 punti 3  
 e) presenza di n. 3 o più invalidi (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare tutti con invalidità riconosciuta superiore a 2/3;  
 punti 3  
 f) presenza di n. 3 o più invalidi (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare entrambi con invalidità riconosciuta pari al 100%;  
 punti 3,5  
 g) presenza di 1 minore di età con invalidità riconosciuta superiore a 2/3;  
 punti 3  
 h) presenza di 2 o più minori di età con invalidità riconosciuta superiore a 2/3;  
 punti 4

I punti di cui alle lettere g) e h) del presente punto 4 non sono cumulabili con le fattispecie contemplate alle lettere da a) ad f).

**5) Presenza di minori di età non superiore ai 10 anni nel nucleo familiare risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:**

- a) presenza di n. 1 minore  
 punti 1  
 b) presenza di n. 2 minori  
 punti 1,5  
 c) presenza di n. 3 o più minori  
 punti 2

**6) Nuclei familiari monoparentali con minori a carico risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune e dalla dichiarazione ISEE:**

- a) presenza di n. 1 figlio a carico  
 punti 2  
 b) presenza di n. 2 figli a carico  
 punti 3  
 c) presenza di n. 3 o più figli a carico

punti 4

**7) Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:**

- a) una sola persona punti 2
- b) due persone punti 3
- c) tre o più persone punti 4

**8) Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:**

- a) un solo anziano punti 2
- b) due anziani punti 3
- c) tre o più anziani punti 4

**9) Presenza in graduatoria risultante dalla documentazione acquisita d'ufficio dal Comune:**

0,5 punti per anno, per un massimo di 10 anni max punti  
5

Il punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi ERP. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio è attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

**10) Residenza nel/nei Comune/i indicato/i nel bando, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:**

0,25 punti per ogni anno superiore al quinto e fino a quindicesimo  
max punti 2,5

Il punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

**I punteggi di cui ai numeri 3) ed 8) del presente articolo 7, lettera A), non sono cumulabili tra loro.**

**- B) CONDIZIONI OGGETTIVE:**

- 1) abitazione in un **alloggio improprio** da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando (risultante dal certificato dell'ASUR):  
punti 2;
- 2) abitazione in un **alloggio antigienico** da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando (risultante dal certificato dell'ASUR):  
punti 1
- 3) abitazione in un **alloggio inadeguato** da almeno 2 anni alla data di

pubblicazione del bando (risultante da certificazione dell'ASUR):

punti

1

3-bis) abitazione a titolo locativo in **alloggio non accessibile**, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione resa da strutture sanitarie pubbliche: punti 2;

4) sistemazione in **locali procurati a titolo precario** da organi preposti all'assistenza pubblica, risultante da provvedimento della pubblica autorità: punti 3;

5) abitazione in un **alloggio da rilasciarsi** per uno dei seguenti motivi:

a) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, con sentenza o verbale di conciliazione giudiziaria:

a1) con rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando:

punti 4

a2) con rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando:

punti 3

a3) con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando:

punti 2

b) a seguito di ordinanza di sgombero:

punti 4

c) a seguito di sentenza di separazione tra coniugi, per la parte non assegnataria dell'alloggio:

c1) con rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando

punti 4

c2) con rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando

punti 3

c3) con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando

punti 2

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo 7, lettera B).

## ARTICOLO 8

*(Priorità)*

1. In caso di parità di punteggio viene data la precedenza nella collocazione in graduatoria e, nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

a) alloggio da rilasciarsi per uno dei motivi indicati all'articolo 7, lettera B), n. 5 del presente Regolamento);

b) alloggio improprio;

c) alloggio procurato a titolo precario;

d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;

e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare certificata dalle competenti autorità;

f) presenza di minori nel nucleo familiare.

2. Se continua a permanere la parità di condizioni, viene data la precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso.

3. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

## **ARTICOLO 9**

### *(Istruttoria delle domande)*

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e regolarità della compilazione e l'esistenza della documentazione prevista.
2. L'Ufficio competente richiede agli interessati in forma scritta l'integrazione delle informazioni e/o della documentazione prodotte, fissando il termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della comunicazione. La mancata presentazione di quanto richiesto, comporta, a seconda dei casi, l'esclusione della domanda dalla graduatoria per il mancato accertamento dei requisiti previsti, o la mancata attribuzione del punteggio richiesto.
3. In caso di certificazione ISEE pari a zero, il Comune richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa nei modi di legge, attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.
4. Il Comune può affidare all'ERAP competente per territorio l'istruttoria delle domande, previa stipula di apposito accordo.

## **ARTICOLO 10**

### *(Graduatoria provvisoria e partecipazione al procedimento)*

1. La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.
2. Di essa si dà anche notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva, assegnando il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a pena della non valutazione della documentazione inoltrata.
3. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni nello stesso termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione a pena della non valutazione delle controdeduzioni inoltrate.

## **ARTICOLO 11**

### *(Graduatoria definitiva)*

1. La Commissione esamina le osservazioni e le controdeduzioni, acquisisce l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio e quindi formula la graduatoria definitiva, la quale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
2. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, delle modalità e dei termini per il ricorso in sede giurisdizionale.
3. La graduatoria definitiva ha validità per due anni (salva l'ipotesi di diversa durata temporale per le graduatorie aperte) dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

## **ARTICOLO 12**

*(Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione)*

1. Il Comune accerta, prima dell'assegnazione, la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
2. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempre che permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita dei punteggi di cui all'articolo 7, lett. B), n. 1 (alloggio improprio), n. 2 (alloggio antigienico) e n. 3 (alloggio inadeguato) del presente Regolamento.
3. La perdita dei requisiti ed il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Comune con lettera raccomandata A.R.; l'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni del Comune, escludendo il concorrente dalla graduatoria, o mutandone la posizione.
4. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.
5. Della decisione adottata dalla Commissione viene data comunicazione all'interessato.

## **ARTICOLO 13**

*(Scelta dell'alloggio e assegnazione. Rinuncia)*

1. Gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.
2. Alle operazioni è invitato anche l'ERAP per fornire tutte le informazioni utili alla scelta.
3. L'aspirante assegnatario ha facoltà di farsi accompagnare da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.
4. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.
5. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.
6. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, entro 10 giorni dalla sua adozione il provvedimento di assegnazione e l'indicazione dell'abitazione scelta.
7. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.
8. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:
  - a) famiglie monopersonali: mq. 44;
  - b) famiglie composte da due persone: mq. 59;

- c) famiglie composte da tre persone: mq. 68;
- d) famiglie composte da quattro persone: mq. 77;
- e) famiglie composte da cinque persone: mq. 94;
- f) famiglie composte da sei e più persone: mq. 105.

9. In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, il Comune può, con provvedimento motivato, derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'ERAP competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.

10. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario è presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili. In tal caso occorre documentare tale condizione mediante attestazione dell'ASUR competente territorialmente.

Pag. n. 8

11. I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.

12. In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente paragrafo, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine perentorio, non inferiore a 15.

## **ARTICOLO 14**

### *(Riserve di alloggi - Graduatorie speciali)*

1. Il Comune con apposita delibera di giunta comunale può riservare, alle categorie speciali previste dall'art. 14 della L.R. n. 36/2005 una quota annuale, non superiore al 25 per cento e non inferiore al 15 % degli alloggi disponibili da assegnare, per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente motivate.

2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso, che può dar luogo anche ad una graduatoria "aperta".

3. La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie.

4. Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi del citato art. 14 della L.R. n. 36/2005, a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, si procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie. Il Comune può altresì individuare gli assegnatari degli alloggi collocando d'ufficio, in graduatorie speciali, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione, che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.

5. Il Comune può stabilire nel bando speciale termini ridotti rispetto a quelli ordinari, motivando l'urgenza di tale decisione.

## **ARTICOLO 15**

### *(Partecipazione e concertazione)*

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale, con particolare riferimento ai seguenti atti:

- regolamento comunale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2, della L.R. n. 36/2005;
- definizione criteri per l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie;
- individuazione dei punteggi all'interno dei parametri previsti dall'Allegato A della L.R. n. 36/2005;
- individuazione delle categorie sociali destinatarie delle riserve del 25 per cento degli alloggi disponibili.

## **ARTICOLO 16**

*(Norme finali)*

1. Il trattamento dei dati relativi ai procedimenti disciplinati dal presente Regolamento avviene nel rigoroso rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Pag. n. 9

## **I N D I C E**

ART. 1	- (Oggetto)	pag.	2
ART. 2	- (Finalità)	pag.	2
ART. 3	- (Avviso pubblico)	pag.	2
ART. 4	- (Requisiti per l'assegnazione e per la permanenza)	pag.	2
ART. 5	- (Presentazione delle domande e subentro)	pag.	3
ART. 6	- (Commissione d'ambito per la formazione della graduatoria)	pag.	3
ART. 7	- (Commissione d'ambito per la formazione della graduatoria)	pag.	4
ART. 8	- (Priorità)	pag.	6
ART. 9	- (Istruttoria delle domande)	pag.	7
ART. 10	- (Graduatoria provvisoria e partecipazione al procedimento)	pag.	7
ART. 11	- (Graduatoria definitiva)	pag.	7
ART. 12	- (Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione)	pag.	7
ART. 13	- (Scelta dell'alloggio e assegnazione. Rinuncia)	pag.	8
ART. 14	- (Riserve di alloggi - Graduatorie speciali)	pag.	9
ART. 15	- (Partecipazione e concertazione)	pag.	9
ART. 16	- (Norme finali)	pag.	9

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il Presidente  
LEONI FRANCESCO

-----  
-----  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Li 19-01-2021

Il Segretario Comunale  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

=====  
**INVIO AL CO.RE.CO.**

[ ] La presente deliberazione è stata inviata al Comitato Regionale di Controllo Prot.n.Approvata.

=====  
**ESITO DEL CONTROLLO**

GIUNTA REGIONALE MARCHE

Servizio Comitato Regionale di Controllo di Ancona  
Prot.n. seduta del \*\*\*\*\*

Provvedimento:

Note: \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Esecutiva li 29-12-020